



Dipartimento Programmazione Economica e Sociale

Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

Prot. n° 53752 /DB/07/11

del 21-3-13

AI DIRETTORI GENERALI DELLE
AZIENDE AUSL
AZIENDE OSPEDALIERE
POLICLINICI UNIVERSITARI
IRCCSS
ARES 118
DELLA REGIONE LAZIO
LORO SEDI

OO. SS.
DIRIGENZA MEDICA
SPECIALISTI AMBULATORIALI
MMG
DELLA REGIONE LAZIO
LORO SEDI

OGGETTO : D.M. 10 settembre 1998 : corrette modalità di prescrizione delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche a tutela della maternità in regime di esenzione.

Sono pervenute segnalazioni in merito al mancato rispetto da parte dei medici specialisti dipendenti o convenzionati di struttura pubblica di quanto prescritto dal Decreto ministeriale 10 settembre 1998 avente ad oggetto " Aggiornamento del decreto Ministeriale 6 marzo 1995 concernente l'aggiornamento del decreto ministeriale recante i protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità " , nonché delle indicazioni già fornite da questa Amministrazione con nota n. 25763/4V709 del 1 marzo 2006, che ad ogni buon fine si allega in copia.

Il citato Decreto Ministeriale all'articolo 1, comma 1 stabilisce che " Sono escluse dalla partecipazione al costo...le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal presente decreto...fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite mediche periodiche ostetrico ginecologiche".

Al fine di poter usufruire delle suddette prestazioni sanitarie la prescrizione è effettuata dai **medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate pubbliche o private ivi compresi i consultori familiari.**

Come già indicato nella circolare sopra citata, si sottolinea che **la prescrizione dello specialista è obbligatoria** nei casi previsti dall'articolo 2 e degli allegati A B e C, del Decreto Ministeriale del 1998.

Si rammenta che trattasi dei seguenti casi

1. accertamento di eventuali difetti genetici in funzione pre - concezionale;



Dipartimento Sociale

Direzione Risorse Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale
Area Risorse Umane e Formazione

2. presenza di condizioni patologiche che comportino rischi per il feto o la madre;
3. diagnosi pre - natale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione;
4. minaccia di aborto.

Pertanto nelle suddette fattispecie è obbligatoria la prescrizione delle prestazioni da parte del medico specialista che dovrà utilizzare il previsto ricettario del SSR.

A riguardo, come già raccomandato con circolare n. 167552 del 20 settembre 2011, si ribadisce che tutti i medici prescrittori dipendenti e convenzionati con il SSN per le prestazioni con onere a carico del SSN **devono utilizzare con regolarità** il previsto ricettario secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Inoltre la nota 25763/4V709 del 1 marzo 2006, dopo aver indicato la codifica da utilizzare nei diversi casi ai fini della esenzione ticket, in merito al codice M50 (esenzione per stato di gravidanza a rischio) puntualizza che il comma 4 dell' articolo 2 del DM 98 prevede che " in presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico." All'interno del medesimo codice è riconducibile altresì la fattispecie minaccia di aborto, per la quale l'allegato B stabilisce che sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.

Pertanto, nei casi sopra citati affinché l'assistita avente diritto possa usufruire della prestazione specialistica in regime di esenzione, è necessario che **lo specialista nella prescrizione indichi anche la diagnosi o il sospetto diagnostico.**

Tenuto conto che nelle fattispecie sopra indicate il Decreto ministeriale sancisce l'obbligo della prescrizione da parte dello specialista, nelle stesse è fatto divieto al medico di medicina generale di effettuare la prescrizione utilizzando il ricettario del SSN.

Si raccomanda pertanto alle S.V. la puntuale attuazione di quanto disposto dalla normativa da parte dei medici dipendenti e degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti presso codeste strutture sanitarie al fine di evitare disagi alle assistite.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
(Prof. Ferdinando Romano)

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dr. ssa Floriana Rosati)